

*Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 26/11/2021*

*Giudice Monocratico: NICOLAI GIULIA. P.M. (Conf.)*

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI – REATI DI PERICOLO – Sussistenza del reato – Non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Non è punibile per particolare tenuità del fatto colui che si rende responsabile del reato di conservazione illecita di rifiuti, qualora l'entità degli stessi risulti non particolarmente rilevante, la condotta non autorizzata occasionale e circoscritta ad un arco temporale limitato e le modalità di conservazione dei rifiuti siano tali da confermare l'esiguità del pericolo cagionato (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti per essere il fatto non punibile per particolare tenuità l'imputata i cui conferimenti precedenti all'anno d'imputazione erano sempre stati regolari, che si era immediatamente attivata per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in sede di accertamento, rifiuti peraltro ordinatamente raggruppati, conservati in un locale chiuso e sigillati in maniera tale da escluderne sversamenti).

Riferimenti normativi: artt. 256 commi 1 lettera a) e 2 D.Lgs. n. 152/2006, art. 185 bis D.Lgs. n. 152/2006, artt. 530 c.p.p., art. 131 bis c.p.